

REGOLAMENTO PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE E PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA

Versione n. 1 – Approvato dal Consiglio di Gestione nella seduta del 9 aprile 2025

Sezione I

Art. 1 – Selezione del personale dipendente

La presente sezione del Regolamento stabilisce i requisiti essenziali, i criteri generali e le modalità di reclutamento del personale dipendente a tempo determinato e a tempo indeterminato presso la Fondazione Centro Nazionale di Ricerca Sviluppo di terapia genica e Farmaci con tecnologia a RNA (di seguito la “Fondazione”).

Art. 2 – Criteri generali

Le procedure di reclutamento garantiscono:

- a) adeguata pubblicità della selezione: intesa come la diffusione delle notizie circa le procedure di reclutamento attivate;
- b) trasparenza nei metodi e nelle procedure attivati: intesa come la possibilità per chiunque di conoscere modalità e criteri di partecipazione e di valutazione;
- c) garanzia dell’accesso dall’esterno: intesa come possibilità di candidarsi alla selezione presentando alla Fondazione una domanda di ammissione corredata da un curriculum vitae aggiornato che include sia il percorso formativo sia quello professionale;
- d) modalità di svolgimento che garantiscano imparzialità nella valutazione: intesa come adozione di una procedura di selezione basata sulla valutazione della professionalità più idonea a svolgere le mansioni previste per l’assunzione in questione;
- e) rispetto delle pari opportunità: intesa come l’assenza di criteri di selezione basati su genere, cultura, provenienza o qualsiasi altro fattore discriminante;
- f) economicità e celerità delle procedure di selezione;
- g) conformità alla normativa sul trattamento dei dati personali.

Art. 3 – Selezione del personale

La Fondazione procede alla selezione del personale attraverso una procedura comparativa dei candidati che prevede la valutazione dei curricula ricevuti da parte della Commissione di Valutazione ed eventuale colloquio orale.

La Fondazione pubblica specifici avvisi sul proprio sito web, alla sezione “Bandi e Avvisi”, nei quali sono evidenziati:

- a) ruolo e attività;
- b) durata;
- c) sede di lavoro;
- d) requisiti richiesti in relazione al ruolo da ricoprire;

- e) inquadramento contrattuale previsto;
- f) modalità di presentazione della candidatura;
- g) modalità di selezione.

Al termine della scadenza dell'avviso, il Presidente della Fondazione nomina una Commissione di Valutazione, composta da tre componenti, aventi elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza nella materia oggetto dell'avviso. La Fondazione può anche selezionare quali componenti della Commissione, esperti che non facciano parte del proprio personale.

Nel caso in cui il numero delle candidature pervenute all'avviso superi le 35 unità, può essere prevista una prova preselettiva al fine di selezionare i candidati da ammettere alla successiva fase di valutazione.

La prova preselettiva è svolta in modalità scritta e verte sulla conoscenza degli argomenti indicati nell'avviso di selezione.

La durata della prova preselettiva è stabilita in 40 minuti e consiste in un test di 20 domande. Viene considerato sufficiente chi risponde correttamente ad almeno 15 quesiti.

Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione della valutazione finale di merito.

Nei termini stabiliti dall'avviso di selezione, la Fondazione pubblica sul proprio sito web il calendario e la sede di svolgimento della prova preselettiva, laddove attivata. Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

La Fondazione pubblicherà sul proprio sito web la lista dei candidati che hanno superato, con esito positivo, la prova preselettiva. Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

I candidati che supereranno la prova preselettiva saranno ammessi alla successiva fase di valutazione che prevede la valutazione dei curricula dei candidati da parte della Commissione di Valutazione.

La Commissione valuta il curriculum vitae di ciascun candidato, considerando la formazione e le attività professionali, rilevanti per la posizione offerta e i requisiti stabiliti dall'avviso di selezione.

Successivamente, la Commissione di Valutazione si riserva il diritto di prevedere uno o più colloqui orali per individuare il candidato più idoneo alla posizione.

La Fondazione si riserva, infine, in ogni fase della procedura, di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati, richiedendo, in particolare, referenze e/o attestazioni.

La Fondazione si riserva di non procedere ad alcuna assunzione qualora i profili dei candidati non siano attinenti alla figura richiesta dal bando.

Art. 4 - Affidamento delle procedure di reclutamento a società esterne

La Fondazione può affidare la gestione delle procedure di reclutamento a società esterne specializzate, autorizzate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all'esercizio dell'attività di Ricerca e Selezione del Personale.

La Fondazione si riserva di avvalersi di società esterne specializzate ogniqualvolta:

- la Fondazione avesse bisogno di un processo di selezione rapido e flessibile, per rispondere a esigenze urgenti o temporanee, considerato che le società esterne sono spesso in grado di gestire con maggiore celerità e tempestività le attività di reclutamento;
- la selezione coinvolge candidati provenienti da diverse aree geografiche o nazioni; in tal caso si ritiene che una società esterna possa avere le competenze e la rete idonee a gestire processi di reclutamento a livello internazionale;

La selezione delle società avviene tramite richiesta di preventivi e valutazione delle offerte, in conformità con il Regolamento acquisti della Fondazione e con il Codice dei Contratti pubblici.

Le risultanze della selezione compiuta dalla società di ricerca e selezione del personale sono presentate al Presidente della Fondazione. Il Presidente nomina una Commissione di Valutazione per la procedura di selezione, composta da soggetti selezionati tra il personale della Fondazione, in base alle competenze ricercate nel candidato e riferisce alla Commissione di Valutazione costituita le risultanze della selezione compiuta dalla società di ricerca e selezione del personale.

La procedura di selezione avviene tramite colloquio orale e all'interno della Commissione di Valutazione viene nominato un segretario verbalizzante per ciascun colloquio della Commissione medesima.

In caso di esito negativo del processo di valutazione del candidato, sarà onere della società di ricerca e selezione del personale comunicare al candidato il relativo esito.

La Fondazione si riserva di non procedere ad alcuna assunzione qualora i profili dei candidati non siano attinenti alla figura richiesta dal bando.

Art. 5 - Requisiti per la partecipazione alla selezione

Possono partecipare alla selezione i soggetti che possiedono i seguenti requisiti:

- a) età non inferiore a 18 anni;
- b) idoneità psico-fisica a ricoprire il ruolo oggetto della selezione;
- c) titoli di studio e/o caratteristiche del percorso formativo conformi alle indicazioni della specifica procedura selettiva;
- d) esperienza professionale nel ruolo in esame o simile e/o altri requisiti indicati nella specifica procedura selettiva.

Per ciascuna procedura di selezione, i requisiti vengono stabiliti in conformità con la professionalità ricercata nell'avviso di selezione. Tali requisiti sono definiti tenuto conto delle esigenze organizzative e delle competenze richieste per la posizione da ricoprire.

Art. 6 - Esiti della selezione

A seguito della redazione della valutazione complessiva per ciascun candidato, la Commissione di Valutazione individua il vincitore, ossia il candidato che ha raggiunto il giudizio più elevato.

I candidati che sono stati ritenuti, comunque, idonei sulla base delle valutazioni espresse dalla Commissione di Valutazione, pur non essendo risultati vincitori, potranno essere iscritti all'interno della "Lista di Idoneità",

a condizione che essa sia stata espressamente prevista nell'avviso di selezione. Tale lista avrà una validità di 24 mesi dalla data della sua approvazione.

Entro il suddetto termine, la Fondazione si riserva la facoltà di utilizzare la Lista di Idoneità per l'eventuale assegnazione di ulteriori incarichi che richiedano una professionalità analoga a quella oggetto della selezione. L'assunzione in servizio avviene nel rispetto delle norme di legge in materia di lavoro e dei contratti collettivi nazionali applicabili.

Sezione II

Art. 7 – Incarichi di collaborazione e consulenza

La presente sezione del Regolamento disciplina le procedure per il conferimento di incarichi esterni di consulenza e/o collaborazione a persone fisiche, in particolare prestazioni di tipo intellettuale ovvero d'opera ai sensi dell'art. 2222 del Codice Civile, con contratti di lavoro autonomo nella forma dell'incarico professionale soggetto ad IVA, della prestazione occasionale ovvero della collaborazione temporanea.

I profili contrattuali di cui alla presente sezione del Regolamento sono attribuiti nelle forme definite come segue:

- contratti di prestazione d'opera professionale: contratti aventi ad oggetto prestazioni d'opera (che comprendono anche le consulenze professionali) svolte da lavoratori autonomi, in totale autonomia, utilizzando principalmente il proprio lavoro, senza subordinazione né coordinamento con il committente, senza continuità nell'esecuzione e senza alcun inserimento funzionale nell'organizzazione aziendale;
- contratti di prestazione d'opera intellettuale: contratti aventi ad oggetto prestazioni d'opera intellettuale eseguite da soggetti iscritti ad appositi Albi o elenchi previsti dalle norme di legge;
- contratti di collaborazione temporanea: contratti aventi ad oggetto forme di collaborazione temporanea svolte in piena autonomia, senza vincolo di subordinazione e senza predeterminazione di orari, né della sede di svolgimento dell'incarico, per la realizzazione di uno o più progetti specifici determinati dalla Fondazione.

Le prestazioni avvengono secondo le norme del titolo III del libro V del Codice Civile sul lavoro autonomo e della vigente normativa nazionale applicabile.

L'affidamento di incarichi professionali a pubblici dipendenti avviene nel rispetto della normativa in materia di autorizzazione all'assunzione di incarichi esterni da parte dei dipendenti pubblici e di tutta la vigente normativa applicabile in materia di comunicazione e trasparenza.

Art. 8 – Incarichi esclusi

Sono escluse dalle presenti disposizioni le prestazioni professionali:

a) conferite per il patrocinio e la difesa in giudizio della Fondazione o per le relative domiciliazioni, nonché per funzioni notarili e attività di esperti legali, fiscali, dottori commercialisti o revisori contabili, considerato il carattere fiduciario della scelta;

- b) dei componenti degli organismi di controllo interno;
- c) conferite per prestazioni professionali consistenti in servizi o adempimenti obbligatori per legge;
- d) di esperti che partecipano in qualità di relatori ad eventi o manifestazioni organizzati dalla Fondazione in attuazione del programma di attività.

La presente procedura non si applica agli incarichi attribuiti a persone giuridiche che sono invece disciplinati dalle regole contenute all'interno del Regolamento acquisti della Fondazione e in conformità con le disposizioni del Codice dei contratti pubblici.

Art. 9 - Presupposti per l'affidamento dell'incarico

Gli incarichi a soggetti esterni possono essere affidati per esigenze cui la Fondazione non può far fronte direttamente con personale a propria disposizione (per inesistenza delle specifiche competenze professionali e/o impossibilità di espletare le prestazioni in relazione ai tempi di realizzazione degli obiettivi) ovvero nell'ipotesi in cui si renda necessario supportare o affiancare il personale a propria disposizione per prestazioni vertenti su materie di particolare complessità, specializzazione e innovatività svolte dalla Fondazione.

L'assegnazione di incarichi a soggetti esterni è finalizzata all'acquisizione di apporti professionali per il migliore perseguimento dei fini statutari della Fondazione.

Per procedere al conferimento di incarichi individuali devono, inoltre, sussistere i seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze funzionali della Fondazione;
- b) la prestazione deve essere di natura temporanea e qualificata;
- c) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione.

Resta ferma la possibilità di un'eventuale proroga dell'incarico originario, laddove necessaria per completare uno specifico progetto e dovuta a ritardi non imputabili al collaboratore, secondo le modalità che saranno indicate nell'avviso di selezione.

Art. 10 - Selezione degli esperti mediante procedure comparative

La Fondazione procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi di collaborazione e/o consulenza mediante procedure comparative, di regola, con specifici avvisi pubblicati sul sito web della Fondazione, nei quali sono evidenziati:

- a) l'oggetto e le modalità di esecuzione dell'incarico;
- b) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;
- c) la sua durata;
- d) il compenso previsto;
- e) le professionalità richieste.

Una volta ricevute le proposte da parte dei potenziali collaboratori, la Fondazione può procedere alla selezione e alla successiva comunicazione per l'assegnazione della prestazione agli esperti selezionati e, per

quanto riguarda gli esperti non selezionati, alla comunicazione di non affidamento dell'incarico nei loro confronti.

Art. 11 - Criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative

La Fondazione procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi di collaborazione e/o consulenza, valutando i curricula, le proposte operative e le proposte economiche, sulla base di criteri all'uopo prestabiliti.

Resta inteso che, in ragione di specifiche peculiarità dell'incarico, la Fondazione può definire ulteriori criteri di selezione.

Della procedura di valutazione si redige un sintetico verbale, conservato agli atti della Fondazione.

Art. 12 - Conferimento di incarichi a personale dei membri della Fondazione

La Fondazione può conferire incarichi di progettazione scientifica, docenza, tutoraggio, ricerca e consulenza, nonché direzione e coordinamento scientifico in forma diretta, senza esperimento di procedure comparative, nel rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento ed economicità, a personale docente di ruolo e contrattualizzato, a ciò espressamente autorizzato, dei membri della Fondazione, per il perseguimento delle sue finalità istituzionali.

Art. 13 - Conferimento di incarichi in forma diretta

La Fondazione può conferire incarichi in forma diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, nel rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento ed economicità, qualora ricorrano le seguenti situazioni:

- a) in caso di estrema urgenza incompatibile con procedure comparative;
- b) se la procedura comparativa è andata deserta o è stata infruttuosa;
- c) per incarichi di progettazione, didattica, ricerca e consulenza ad alta complessità;
- d) per attività comportanti prestazioni di natura artistica, tecnica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera ovvero a sue particolari interpretazioni e/o elaborazioni.

Art. 14 - Codice Etico e riservatezza

Ogni consulente e collaboratore è tenuto ad attenersi al Codice Etico, ai modelli e ai regolamenti adottati dalla Fondazione nell'esecuzione del contratto.

Nel contratto sarà, dunque, prevista apposita clausola risolutiva in caso di violazione di tali obblighi.

Tutti i dati e le informazioni in relazione ai quali il lavoratore autonomo entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto della loro divulgazione.

Art. 15 - Entrata in vigore ed efficacia del regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal giorno successivo alla sua approvazione e resta valido fino alla data della sua revoca, totale o parziale, o fino all'approvazione di nuovo Regolamento, oppure a seguito di sopravvenienze normative o regolamentari.

Art. 16 - Comunicazione

Il presente Regolamento è reso disponibile per presa visione ed adeguata conoscenza, mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Fondazione nella sezione "Amministrazione Trasparente".